

Codice DB1118

D.D. 30 ottobre 2013, n. 955

Vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla DOCG Asti per la campagna 2013 - 2014 (vendemmia 2013). Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 770 del 6 settembre 2013.

La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela, con determinazione n. 770 del 6 settembre 2013 e determinazione di rettifica n. 776 del 10 settembre 2013, stabiliva i vincoli di destinazione delle uve e dei mosti eccedenti la resa a denominazione per la DOCG Asti, consentendo di utilizzare tali prodotti per le produzioni di

- Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato
- Vino
- Succhi d'uva
- Mosto muto destinato alla concentrazione
- Mosto di uve parzialmente fermentato
- Distillati
- Mostarda d'uva o "cognà"

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali con comunicazione del 21 ottobre 2013 – prot. n. 52795 (ns.protocollo n. 19387/DB1118 del 21 ottobre 2013), richiede alla Regione Piemonte di provvedere a modificare la dicitura "Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato" in quanto non unificato con le diciture presenti nell'allegato XI ter del Reg. CE n. 1234/2007.

Si rende quindi necessario specificare che la dicitura "Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato", conformemente alla richiesta del Mipaaf e alla normativa comunitaria vigente, non è da intendersi quale destinazione finale delle uve, ma esclusivamente come prodotto intermedio nell'elaborazioni di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo dell'indicazione della varietà a Moscato.

Pertanto, si ritiene opportuno specificare che per la vendemmia 2013 le uve Moscato Bianco ed i mosti destinati alla produzione di Asti spumante e Moscato d'Asti, eccedenti la resa a DOCG, possono essere destinate alle produzioni di seguito elencate:

- Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato atto a produrre vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo dell'indicazione della varietà a Moscato
- Vino
- Succhi d'uva
- Mosto muto destinato alla concentrazione
- Mosto di uve parzialmente fermentato
- Distillati
- Mostarda d'uva o "cognà".

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

per la vendemmia 2013 le uve Moscato Bianco ed i mosti destinati alla produzione di Asti spumante e Moscato d'Asti, eccedenti la resa a DOCG, possono essere destinate alle produzioni di seguito elencate:

- Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato atto a produrre vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza l'utilizzo dell'indicazione della varietà a Moscato
- Vino
- Succhi d'uva
- Mosto muto destinato alla concentrazione
- Mosto di uve parzialmente fermentato
- Distillati
- Mostarda d'uva o "cognà".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R 22/2010

Il Responsabile di Settore
Gualtiero Freiburger